

Tribunale per i Minorenni di Brescia Via Malta n. 12

| N | | | R.G.C.C. |
|----|---|---|----------|
| λ. | _ | - | CRON |

| Il Tribunale per i Minorenni | di Brescia, riunito in C | amera di Consiglio, nel | 16 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| persone dei sigg.: | | | w . p |
| Dr. Eliana Genovese | Presidente rel. | | |
| Dr. Francesca Caprioli | Giudice | y | |
| Dr.ssa Rosanna Lezza | Giudice Onorario | | |
| Dr. Gian Luigi Flocco | Giudice Onorario | 033949 | |
| ha pronunciato il seguente | n 4.4 y x 2 | 16 OTT 2009 | |
| | DECRETO | 3 0 | |
| | | | |
| atti ali otti dal progodimonto | nall interacca dal minore | Y * | |

| Letti gli atti del procedimento nell'interesse del minore: | |
|--|--------|
| nata il a | |
| figlia di , rappresentata ed elettivamente domiciliata p | oresso |
| l'avv. Carla Loda del Foro di Brescia con studio in Brescia via A. Diaze 1 | ∫Fe di |
| | |
| -rilevato che il presente procedimento è stato iscritto su iniziativa di | , |
| nel cui interesse in data 12/2/09 veniva depositato ricorso introduttivo o | con il |
| quale si esponeva quanto segue: | |
| | 4 |

- figlia
- che nel corso degli ultimi anni il rapporto è andato deteriorandosi tanto che nell'anno 2006 la coppia si è separata;

- Che dal luglio 2008il padre non contribuisce per nulla al mantenimento della figlia, che vede ogni sabato pomeriggio, sicchè il mantenimento grava totalmente sulla ricorrente, la quale è attualmente disoccupta;
- Rilevato che in sede di udienza le parti addivenivano ad un accordo per quanto attiene l'affido esclusivo alla madre, il diritto di visita del padre ogni sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 20,00, e che non raggiungevano un accordo in relazione all'entità della somma da versare alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della minore;
- Ritenuto legittimo l'accordo sui precedenti punti, e giustificato l'affido esclusivo con la circostanza, riferita dalla ricorrente, del sostanziale disinteresse del padre rispetto alla gestione quotidiana della minore e anche rispetto alla scuola;
- ritenuto inoltre opportuno, nell'interesse della minore, che gli incontri tra padre e figlia avvengano senza l'interferenza di terzi, quali amici o altre persone estranee, che di fatto recano disturbo e impediscono un sereno e proficuo rapporto con il padre;
- Rilevato, quanto all'aspetto economico, che dalla documentazione versata in atti su ordine del Giudice relatore emerge che il padre della minore è occupato e percepisce uno stipendio ogni mese;
- Ritenuto pertanto congruo, anche tenuto conto della situazione economica della madre, che il padre versi alla madre la somma mensile di 350,00 euro oltre alla metà delle spese straordinarie come precisate in parte dispositiva, e che la madre percepisca integralmente eventuali assegni familiari;

Tutto ciò esposto e considerato,

ritiene il Tribunale che l'accordo sui punti esposti possa di certo trovare accoglimento, e per quanto concerne l'aspetto economico, per le argomentazioni già indicate, decide come segue:

visto i provvi letti g

-l'affi

-Che titolo strao a) sp

medi corri

abbc

libri

temţ lavo

geni

coll-

pre

san

ese

per

visto il parere conforme reso dal P.M. in sede in data 3/9/09; provvedendo in via definitiva; letti gli artt. 333, 317 bis C.C e 92, 737 e sgg C.P.C.

DISPONE

-l'affidamento esclusivo di

alla madre;

DISPONE

-Che il sig. versi alla madre la somma di 350,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito precisate:

- a) spese necessarie per la prole, senza necessità di previo avviso, e cioè: spese medico-sanitarie (visite specialistiche ed ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal S.S.N), spese scolastiche (tasse scolastiche o universitarie, acquisto libri di testo e del corredo scolastico a inizio d'anno, gite scolastiche, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici); spese di custodia dei minori (dopo scuola o tempo prolungato, corsi estivi o grest, baby-sitter, se resi necessari per impegni lavorativi di entrambi i genitori ovvero in caso di malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di alternative gratuite (ad es.: genitore non collocatario, parenti);
- -b) spese che costituiscono rimborsi integrativi al mantenimento, purché previamente concordate fra gli stessi e documentate, e cioè:: spese medicosanitarie (cure dentistiche ed ortodontiche, pratica di particolari terapie quali, ad esempio, cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci), spese scolastiche (corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, spese per permanenza fuori casa presso la sede universitaria), spese ricreative, sportive ed

extrascolastiche (hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative ed acquisto della relativa attrezzatura, abbonamenti a riviste, viaggi);

DISPONE

- -Che eventuali assegni familiari percepiti debbano essere percepiti nella misura del 100% dalla madre
- -Che il padre possa tenere con sé la bambina ogni sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20,00, purchè ciò avvenga senza la presenza di altri adulti

COMPENSA

tra le parti le spese di lite.

SICOMUNICHI

- al P.M. sede
 - alla madre presso il domicilio eletto
 - al padre
- Brescia, lì 22/9/09



IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

-2 OTT. 2009

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE

Bulgies

V° al P.M. sede per comunicazione il **2011. 2009**

IL CANCELLIERE

Belen 20

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI BRESCIA

VISTO IL

IL PROCURATORE SELVA REPUBBLICA

